

TAR Molise, Sez. I, 4.12.2014, n. 665

Materia: causa servizio e equo indennizzo

R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Molise

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex art. 60 cod. proc. amm.;

sul ricorso numero di registro generale 175 del 2013, proposto da -OMISSIS- -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avv. Carmine Gonnella, con domicilio presso la segreteria del Tar Molise in Campobasso, Via San Giovanni - Palazzo Poste;

contro

Ministero dell'Economia e delle Finanze in persona del Ministro P.T., Comando Generale della Guardia di Finanza, rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliata in Campobasso, Via Garibaldi, 124;

per l'annullamento

della determina dirigenziale n. 383 assunta in data 20.01.13 dal Comando Generale della Guardia di Finanza, comunicata in data 13.03.2013 con cui è stata rigettata l'istanza presentata dal ricorrente in data 10.02.05, volta ad ottenere l'accertamento della dipendenza da causa di servizio e la concessione dell'equo indennizzo per la patologia “-OMISSIS-”; nonchè della delibera assunta dal Comitato di verifica dell'11.07.12 con la quale nel confermare il precedente parere negativo è stato

sancito che l'-OMISSIS-non può riconoscersi dipendente da fatti di servizio trattandosi di -OMISSIS- nonché di ogni atto preordinato o connesso.

Visti il ricorso ed i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Economia e delle Finanze e del Comando Generale della Guardia di Finanza;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 20 novembre 2014 il dott. Luca Monteferrante e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;

Il ricorrente, luogotenente della Guardia di Finanza in servizio dal 1.10.1985 ed attualmente in forza alla Compagnia della Guardia di Finanza di Isernia, con ricorso notificato in data 10 maggio 2013 e depositato il successivo 7 giugno 2013 ha impugnato la determina dirigenziale n. 383 assunta in data 20.01.13 dal Comando Generale della Guardia di Finanza, comunicata in data 13.03.2013 con cui è stata rigettata l'istanza del 10 febbraio 2005 volta ad ottenere l'accertamento della dipendenza da causa di servizio e la concessione dell'equo indennizzo per l'infermità “ -OMISSIS-”; ha anche impugnato la delibera di riesame n. 15109/2012 assunta dal Comitato di verifica in data 11 luglio 2012 con la quale, nel confermare il precedente parere negativo n. 41813 del 23 maggio 2011, è stato sancito che “-OMISSIS-” non può riconoscersi dipendente da fatti di servizio, trattandosi di -OMISSIS- escludendosi, al contempo, ogni rilevanza eziologica delle condizioni con cui, nel tempo, è stata svolta la prestazione lavorativa.

A fondamento del ricorso ha dedotto eccesso di potere, difetto di motivazione, contraddittorietà e difetto di istruttoria, illogicità manifesta sotto svariati profili ed

erroneità dei presupposti, anche in considerazione del fatto che la motivazione adotta a fondamento del diniego impugnato si fonderebbe su di una errata valutazione medico legale.

Si è costituito in giudizio il Ministero dell'Economia e delle Finanze in uno al Comando generale della Guardia di Finanza per resistere al ricorso, contestando la fondatezza delle censure ex adverso articolate e concludendo per la loro reiezione nel merito.

Alla camera di consiglio del 27 giugno 2013 il collegio ha ritenuto “necessario, ai fini del decidere, disporre una verifica al fine di accertare se le indagini svolte dal Comando Generale della Guardia di Finanza per il tramite del comitato di verifica possano ritenersi corrette quanto al criterio medico legale applicato ed alla procedura seguita nella formulazione della diagnosi e se possano conseguentemente ritenersi attendibili le relative conclusioni. Ove le conclusioni rassegnate dovessero ritenersi inattendibili, secondo la miglior scienza ed esperienza della branca specialistica di riferimento, il verificatore provvederà altresì ad accertare se le patologie da cui risulta affetto il ricorrente possano ritenersi dipendenti da causa di servizio, anche alla luce delle condizioni in cui, nel tempo, è stata prestata l'attività lavorativa ed esprimerà le valutazioni conseguenti in termini di ascrivibilità tabellare”.

In data 31 ottobre 2014 è stata depositata la verifica svolta dal dipartimento militare di medicina legale “M.O.V.M. Ten. Me. CPL. Guido Miotto” di Roma.

Alla camera di consiglio del 20 novembre 2014 la causa è stata trattenuta in decisione sull'istanza cautelare, previo avviso alla parte circa la possibilità di definire la controversia con sentenza in forma semplificata ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm., alla luce delle risultanze della verifica. Nessuna opposizione è stata formulata al riguardo dai difensori presenti.

Il ricorso è manifestamente fondato.

Merita, in particolare, di essere condivisa la censura di eccesso di potere per erroneità dei presupposti, illogicità manifesta e difetto di istruttoria in relazione alle condizioni in cui nel tempo è stata prestata l'attività lavorativa.

Sul punto, infatti, il comitato di verifica ha escluso sin dal primo parere del 23 maggio 2011, successivamente confermato con quello del 11 luglio 2012, che le condizioni lavorative in cui il ricorrente ha, nel tempo, prestato servizio possano aver avuto un qualche ruolo nell'insorgenza della patologia.

La verifica disposta ha invece accertato che tale giudizio è manifestamente inattendibile in quanto le gravose condizioni lavorative in cui è stato prestato il servizio, dapprima presso la sezione di polizia giudiziaria (attività "consistenti in pedinamenti ed appostamenti che a causa della loro peculiarità sono state svolte per la quasi totalità all'aperto e con qualsiasi condizione atmosferica anche in ore notturne") e, successivamente, quale addetto alla sezione operativa ("esplicando attività e servizi particolarmente complessi e comportanti una situazione di estremo disagio e forte e continuo stress psico fisico...svolte il più delle volte anche oltre l'orario di servizio, con costante e continuata nel tempo turnazione notturna"), confermate dal comandante di compagnia, devono ritenersi "sicuramente rilevanti ai fini dell'insorgenza dell'infermità -OMISSIS-quantomeno sotto il profilo concausale efficiente e determinante".

Il giudizio del collegio di verifica, oltre ad essere formulato "secondo la miglior scienza ed esperienza della branca specialistica di riferimento", come richiesto dal TAR, si fonda anche, all'evidenza, su di una massima di comune esperienza in forza della quale lo svolgimento della prestazione lavorativa in condizioni di estremo disagio e forte e continuo stress psico fisico - come accade nel caso di pedinamenti ed appostamenti oppure di indagini e di verifiche particolarmente complesse ed importanti, oltre l'orario di servizio, con costante e continuata turnazione notturna e spesso all'aperto con qualsiasi condizione

atmosferica - non può non avere, quanto meno, contribuito alla insorgenza della lamentata patologia a carico -OMISSIS-.

E ciò, a fortiori, se si considera che i presunti fattori di rischio addotti dal comitato di verifica per escludere il nesso di causalità con la prestazione lavorativa (familiarità, stile di vita, -OMISSIS-) si risolvono in affermazioni del tutto astratte, prive di qualsivoglia collegamento con le condizioni di vita e di salute, attuali e pregresse, del ricorrente e, in ogni caso, prive di riscontri documentali e strumentali.

Deve, infine, essere respinta l'eccezione di decadenza formulata dalla difesa erariale ai sensi dell'art. 2 del D.P.R. n. 461/2001 in quanto tutti gli organismi medici che hanno esaminato la documentazione relativa all'insorgenza della patologia hanno accertato la tempestività della domanda sul presupposto del mancato decorso del termine semestrale decorrente dalla data in cui l'interessato ha avuto conoscenza certa dell'infermità.

I provvedimenti impugnati devono pertanto essere annullati in quanto affetti da eccesso di potere.

In esecuzione della presente sentenza e nel rispetto dei criteri direttivi indicati in motivazione, sulla scorta degli accertamenti istruttori condotti nel corso del processo, l'amministrazione resistente provvederà a riesaminare l'istanza del ricorrente nel termine di 90 giorni decorrente dalla comunicazione della presente sentenza o dalla sua notifica se anteriore.

Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Molise (Sezione Prima) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l'effetto, annulla gli atti impugnati. Condanna il Ministero dell'Economia e delle Finanze alla rifusione in favore del ricorrente delle spese di lite che si

liquidano complessivamente in euro 1500,00 oltre accessori di legge e con diritto alla restituzione del contributo unificato.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

La segreteria provvederà ad oscurare i dati personali del ricorrente idonei a rivelarne lo stato di salute in applicazione della vigente normativa in materia di trattamento dei dati personali.

Così deciso in Campobasso nella camera di consiglio del giorno 20 novembre 2014 con l'intervento dei magistrati:

Antonio Onorato, Presidente

Luca Monteferrante, Consigliere, Estensore

Domenico De Falco, Referendario

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 04/12/2014

IL SEGRETARIO